

Cass. civ., Sez. Unite, 19/10/2017, n. 24675

INTERESSI

USURA

Parti: Eu. S.p.A. c. Banca (Omissis) S.p.A.

Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della [legge n. 108 del 1996](#), non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Fonti:

Quotidiano Giuridico, 2017

Contratti, 2017, 6, 638, nota di MORISI

Corriere Giur., 2017, 12, 1484, nota di PAGLIANTINI, GUIZZI

Foro It., 2017, 1, 11, 3274

Notariato, 2018, 1, 58

Sito Il caso.it, 2018